

AREA 1
Servizio Avvocatura

DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELL'ELENCO AVVOCATI DI FIDUCIA

Il Comune di Lecco ha istituito un elenco di avvocati di fiducia da utilizzare qualora (per assenza di abilitazione nei giudizi avanti le giurisdizioni superiori ovvero quando ciò risulti necessario in relazione alla specificità e particolarità della problematica trattata) non sia oggettivamente possibile avvalersi delle prestazioni professionali dell'Avvocatura comunale. Quanto sopra per i seguenti casi:

- 1) conferimento di incarichi di difesa nei diversi gradi di giudizio;
- 2) consulenza e supporto legale forniti in previsione di indizio concreto o probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento;
- 3) altri servizi legali connessi anche occasionalmente all'esercizio di poteri pubblici o comunque rientranti nelle fattispecie dei servizi legali di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le materie di interesse dell'Ente, per ciascuna delle quali è formulato un separato elenco di avvocati, sono:

- diritto civile
- diritto penale
- diritto amministrativo
- diritto tributario
- diritto sindacale e del lavoro

La disciplina per l'assegnazione degli incarichi e per la formazione e/o aggiornamento dell'elenco è contenuta nei punti che seguono.

1. Richiesta di iscrizione nell'elenco

- 1.1 La tenuta dell'elenco è demandata al Dirigente responsabile del servizio Avvocatura.
- 1.2 L'iscrizione nell'elenco degli avvocati di fiducia dell'Ente avviene su richiesta del professionista.

- 1.3 Il suddetto albo è soggetto a revisione annuale, previo esame delle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il dirigente competente può provvedere all'aggiornamento dell'elenco anche in via eccezionale, allorché ne ravvisi la necessità in relazione alla riduzione del numero dei professionisti interpellabili anche per singole materie di interesse.
- 1.4 L'elenco aggiornato è approvato con Determinazione Dirigenziale ed è pubblicato contestualmente sul sito istituzionale del Comune.
- 1.5 Dell'eventuale non accoglimento dell'istanza è data comunicazione mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal professionista.

2. Requisiti per l'inserimento nell'elenco degli avvocati di fiducia

- 2.1 Nell'elenco potranno essere inseriti i professionisti Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione all'albo professionale avvocati da almeno anni cinque (maturati alla data di richiesta di inserimento nell'elenco);
 - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - possesso di tutti i requisiti di ordine generale e insussistenza di cause determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedura di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
 - esperienza professionale (maturata alla data di richiesta di inserimento nell'elenco) nella materia per la quale si chiede l'iscrizione, comprovata mediante produzione del *curriculum* professionale.
- 2.2 E' consentita l'iscrizione in più materie.
- 2.3 Non possono essere iscritti nell'elenco degli avvocati di fiducia coloro che, al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro l'Ente (attive o passive).
- 2.4 Non possono essere incaricati professionisti che senza giustificato motivo abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.
- 2.5 Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati.
- 2.6 Non possono essere infine incaricati professionisti che versino comunque in una situazione di conflitto di interessi con il Comune di Lecco ai sensi delle vigenti disposizioni e in coerenza con le prescrizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

3. Formulazione dell'istanza di iscrizione

- 3.1 L'istanza è redatta in lingua italiana secondo il modello allegato ed è sottoscritta dall'avvocato. All'istanza sono allegati il *curriculum* professionale e copia del documento di identità in corso di validità.
- 3.2 Nell'allegato modello di istanza sono indicati i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco. Si precisa che tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza, e dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'iscrizione al presente elenco.
- 3.3 L'istanza deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: comune@pec.comunedilecco.it, sottoscrivendola con firma digitale e con in allegato la documentazione richiesta, sempre sottoscritta digitalmente.

4. Modalità per la scelta del legale da incaricare e per la determinazione del compenso.

- 4.1 La decisione in ordine alla necessità di attivarsi per incaricare un professionista è assunta (se del caso previa informativa alla Giunta Comunale) dal Dirigente responsabile del servizio Avvocatura, previa eventuale relazione del Dirigente dell'area cui afferisce la controversia *ratione materiae*.
- 4.2 Il Dirigente responsabile del servizio Avvocatura individua il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale richiedendo un preventivo ad almeno tre legali inclusi nella sezione competente dell'elenco.
- 4.3 Nei casi d'urgenza, viene fatta salva la facoltà del Dirigente di procedere all'affidamento dell'incarico direttamente ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco degli avvocati di fiducia.
- 4.4 La scelta dei professionisti cui richiedere il preventivo – ai fini dell'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico – è fatta attingendo il/i nominativo/i dall'elenco iscritti nella sezione competente per materia e nel rispetto dei seguenti principi:
 - Specializzazione ed esperienze;
 - Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - Rotazione tra i professionisti iscritti nell'albo;
 - Assenza di conflitto di interesse.
- 4.5 L'affidamento dell'incarico avverrà in favore del professionista che avrà presentato il maggior ribasso rispetto ai valori di cui alle tabelle forensi allegato al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4.6 A parità di offerta il Dirigente individua, quale professionista da incaricare, colui che sia iscritto all'Albo professionale da maggior tempo. In caso di ulteriore parità si procederà, in apposita seduta pubblica, mediante sorteggio.
- 4.7 La procedura di affidamento dell'incarico potrà essere espletata anche tramite la Piattaforma di e-Procurement SINTEL di Regione Lombardia. In tal caso il professionista sarà tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel accedendo al portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e in

seguito a qualificarsi per le categorie merceologiche "CPV 79100000-5 Servizi giuridici" corrispondente al codice ATECO-NACE "M 69.10.10 Attività degli studi legali" e per l'Ente Comune di Lecco.

- 4.8 La conclusione del procedimento è comunicata al professionista prescelto con le indicazioni necessarie all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico. Dell'incarico è data comunicazione agli altri professionisti eventualmente interpellati.
- 4.9 Il professionista dovrà svolgere l'incarico fornendo tempestivamente, e comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento in corso.
- 4.10 La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica per l'attività svolta.

5. Possibilità di deroga all'utilizzo dell'elenco

- 5.1 E' fatta salva, per la competente dirigenza (previa informativa alla Giunta Comunale), la facoltà di affidare in via diretta incarichi di difesa dell'Ente a professionisti non iscritti nell'elenco, qualora si tratti di una prestazione professionale di alta specializzazione e di particolare rilievo per l'Ente, purché il provvedimento di conferimento avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed adeguata motivazione (che non potrà mai risolversi in mere clausole di stile o in rinvii), al fine di legittimare, in fatto ed in diritto, detta modalità di attribuzione dell'incarico.

6. Cancellazione dall'elenco

- 6.1 E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
- Abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'albo;
 - Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - Abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - Abbiano rese false dichiarazioni nella domanda di ammissione all'elenco;
 - Ne abbiano fatta richiesta scritta.

7. Disposizione finale e transitoria

- 7.1 Le presenti disposizioni, relative alle modalità di conferimento degli incarichi, entreranno in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione del presente atto. Tutte le altre, entreranno in vigore a decorrere dal primo aggiornamento dell'elenco degli Avvocati da effettuarsi, con cadenza annuale, ai sensi del precedente art. 1.
- 7.2 Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni.

Il Segretario Generale
e Dirigente dell'area 1
dott. Sandro De Martino